

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > Slovenia

Assunzione delle prove (rifusione)

Slovenia



Slovenia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie

In Slovenia solo gli organi giurisdizionali sono competenti per assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari e dell'attuazione del regolamento.

Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste

I tribunali regionali sono gli organi giurisdizionali competenti per assumere le prove conformemente al regolamento.

Articolo 4 - Organo centrale

Organismo centrale responsabile dell'attuazione del regolamento è il

ministero della Giustizia

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefono: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli

La Slovenia accetta formulari compilati in lingua inglese e slovena.

Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni

Se il ricevimento delle domande è disciplinato dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, le domande sono trasmesse per posta, compresi i servizi di corriere e il fax.

Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito

alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'autorità competente per ricevere le domande di esecuzione diretta di una misura di istruzione in Slovenia è il ministero della Giustizia

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefono: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2

Accordo fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, del 7 febbraio 1994.

Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente

■ Ultimo aggiornamento: 09/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.